CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

N U O R O

REGOLAMENTO
disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016

(approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 07 aprile 2017, modificato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.12 del 09 giugno 2017, esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.41 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.)

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e principi comuni 3
- Articolo 2 - Divieto di frazionamento artificioso 3
- Articolo 3 - Responsabile del Procedimento 3
- Articolo 4 - Principi e criteri operativi 4
- Articolo 5 - Affidamento diretto 4
- Articolo 6 - Scelta degli operatori economici da invitare 5
- Articolo 7 - Mercato elettronico 6
- Articolo 8 - Quinto d'obbligo 6
- Articolo 9 - Verifica delle prestazioni 6
- Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari 7
- Articolo 11 - Garanzie 7
- Articolo 12 - Patto di integrità 7
- Articolo 13 - Pagamento delle prestazioni 7
- Articolo 14 - Norma di rinvio 7
- Articolo 15 - Entrata in vigore 7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e principi comuni

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, secondo l'ordinamento ed organizzazione interna del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice).

2. Il presente regolamento costituisce, altresì, attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato D.Lgs., del D.P.R. n.207/2010 ss.mm.ii., delle Linee guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e degli altri provvedimenti secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di affidamento di lavori, beni e servizi sotto la soglia sopra indicata, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze del Consorzio.

4. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia sopra indicata avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

6. Per quanto non previsto nel D.Lgs. n.50/2016 sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, gli affidamenti oggetto del presente Regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso D.Lgs.

7. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente Regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera di invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

8. Sono fatte salve le minute spese rimborsate con il fondo economato ai sensi del vigente statuto consortile.

9. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli interventi di 'SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE' specificatamente normati dall'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 2

Divieto di frazionamento artificioso

Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico, previsto dal precedente articolo 1, comma 1.

Articolo 3

Responsabile del Procedimento

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi rientranti nella specifica competenza di ciascuna Area consortile, il Responsabile del Procedimento (RUP) è, di norma, il Dirigente di Area, avente capacità di spesa che adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi finali.

2. Per esigenze funzionali ed organizzative, anche in termini di ripartizione del carico di lavoro, il predetto Dirigente può individuare, all'interno del personale di appartenenza alla propria Area in possesso dei necessari requisiti, altro dipendente consortile al quale affidare, per il singolo procedimento, le funzioni di RUP;

3. Nell'ambito del servizio agrario gestionale, per l'espletamento delle attività di gestione irrigua, il RUP per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di cui al presente Regolamento sono individuati nei funzionari con qualifica di Capo Settore del Distretto di competenza o altro dipendente all'uopo individuato dal Dirigente dell'Area competente.

4. La nomina del RUP viene disposta, dal Dirigente competente, mediante provvedimento scritto, da trasmettere al dipendente incaricato.

5. Il RUP svolge i compiti affidategli dalla legge, secondo le direttive indicate dalle linee guida adottate dall'ANAC, con il supporto dei dipendenti consortili in servizio, in conformità a quanto previsto dall'art.31 del Codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Nella scelta del contraente il RUP si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge e dal presente Regolamento, previa verifica dei presupposti di legittimità.

6. Il Dirigente di area ha facoltà di individuare un responsabile dell'esecuzione del contratto il quale si rapporterà con il Responsabile Unico del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo, per accertare che le prestazioni siano state eseguite correttamente e per le verifiche di conformità.

7. Il Responsabile del Procedimento adotta tutti gli atti, rientranti nell'ambito di competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, gli atti relativi alla individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare; la determinazione del valore netto dell'affidamento ed ammontare complessivo della spesa; la definizione di particolari clausole contrattuali, relative all'affidamento; la redazione determinazione a contrarre (ai sensi di quanto disposto, in relazione alle competenze dei Direttori di area, dal vigente statuto consortile e dal vigente POV), etc. Il RUP deve espressamente autodichiarare, per ogni procedimento, con apposita sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse e/o incompatibilità ai sensi dell'articolo 42 del Codice e del Codice di comportamento dei dipendenti consortili.

Articolo 4

Principi e criteri operativi

1. Fatto salvo quanto più oltre specificato, l'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi deve conformarsi, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri operativi:

a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;

b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;

c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;

d) uso imparziale da parte del Consorzio delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;

e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. La procedura, fatta eccezione per quanto previsto per gli affidamenti di cui all'art.5, comma 2, lett.a), prende l'avvio con la determina a contrarre/lettera di invito in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime dei lavori, beni e servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. Le attività delineate si articolano in due fasi:

a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

3. Solo nel caso di affidamenti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedimentali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento e/o esecuzione, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali del Consorzio, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

Articolo 5

Affidamento diretto

1. Gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del Codice, avvengono, si norma, attraverso "valutazione comparativa di offerte richieste" a due o più operatori economici, con le modalità di seguito indicate e con l'eccezione degli affidamenti di modesta entità, di cui al successivo comma 2. lett. a), e del comma 3.

2. Il numero degli operatori da invitare, se sussistono, alla procedura di valutazione si articola, in base al valore dell'affidamento, come segue:

a) Affidamenti di importo fino a € 2.500,00: affidamento diretto;

b) Affidamenti di importo da € 2.500,01 ad € 5.000,00: valutazione comparativa su 2 preventivi;

c) Affidamenti di importo da € 5.000,01 ad € 25.000,00: valutazione comparativa su 3 preventivi;

d) Affidamenti di importo da € 25.000,01 ad € 39.999,99: valutazione comparativa su 5 preventivi;

3. Ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. L.g. n.50/2016 e s.m.i. è ammesso l'affidamento diretto di lavori, beni e servizifino all'importo di € 39.999,99, adeguatamente motivato da parte del RUP, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

4. L'invito alla procedure di cui alle lettere b), c) e d) viene effettuato mediante gli strumenti di trasmissione prescelti dal RUP (pec, mail, fax, posta) .

5. L'offerta da parte dell'operatore economico invitato, relativa agli affidamenti di cui al precedente comma 2, lettera b), deve pervenire, ordinariamente, mediante mail o altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP (pec, fax, busta chiusa).

6. L'offerta da parte dell'operatore economico invitato, relativa agli affidamenti di cui al precedente comma 2, lettere c) e d), deve pervenire esclusivamente mediante busta chiusa, con le modalità stabilite dal RUP nell'atto di invito.

7. L'atto di invito alla procedura contiene gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e, quindi, seria tra cui i seguenti ed essenziali elementi:

a) Tipologia e genere dell'affidamento;

b) Il numero del codice identificativo gara (CIG);

c) Valore del prezzo posto a base di gara;

d) Termine presentazione offerta ed il periodo di validità della stessa;

e) Criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del Codice;

f) Termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;

g) Eventuali prescrizioni tecniche (micro capitolato/disciplinare) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

h) Requisiti di ordine generale ed altri eventuali da far autodichiarare agli operatori economici invitati;

i) Eventuali schede tecniche a corredo delle forniture e servizi oggetto dell'affidamento;

l) Eventuale richiesta di garanzie.

8. Unitamente all'atto di invito è trasmesso, agli operatori economici invitati, il Patto di integrità, adottato dal Consorzio, che dovrà essere sottoscritto dagli stessi per accettazione, a pena di esclusione

9. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o strumenti analoghi.

10. Ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b) del Codice, agli affidamenti suddetti non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Articolo 6

Scelta degli operatori economici da invitare

1. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo, in pendenza della costituzione, da parte del Consorzio, degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi oggetto del presente Regolamento, con il quale saranno regolamentate, tra l'altro, le modalità per il rispetto del principio di rotazione degli inviti, l'individuazione degli operatori economici da invitare avviene tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico sul sito istituzionale consortile (sezione "amministrazione trasparente" - sotto la sezione "bandi e gare") e/o altre forme di pubblicità in ragione della rilevanza del contratto, ovvero attingendo dall'*Elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di opere e lavori pubblici* e dall'*Elenco di operatori*

economici qualificati per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati nel relativo sito istituzionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La durata della pubblicazione dell'avviso pubblico di indagine di mercato è stabilita, in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di sette giorni. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti minimi i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato il Consorzio si riserva la facoltà – quando il numero di istanze di manifestazioni di interesse pervenute ecceda quello stabilito all'art. 5 - di procedere alla selezione dei soggetti da invitare, fino alla concorrenza del predetto numero, mediante sorteggio pubblico anonimo, del quale sarà data notizia sul sito istituzionale alla sezione 'Amministrazione Trasparente', sotto-sezione 'Gare e contratti'. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale.

3. Nell'avviso pubblico di indagine di mercato è esplicitata la facoltà del Consorzio di procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi oggetto del presente Regolamento anche in presenza di una solo offerta valida pervenuta a seguito dell'espletamento di apposita procedura di cui al precedente art. 5.

4. Gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art.80 del Codice.

5. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in aderenza all'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice. Su tale atto, il Responsabile deve espressamente autodichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

Articolo 7
Mercato elettronico

1. Per l'affidamento delle tipologie di forniture appresso indicate, il RUP si avvale, ove utilizzabile, del mercato elettronico di cui all'art.36, comma 6, del Codice (MEPA, CONSIP, SardegnaCAT - Centrale regionale di committenza).

- Tipologie di forniture: Materiale hardware e software, Materiale di cancelleria, Arredi e materiale di consumo; Prodotti per l'igiene, Prodotti per la pulizia dei locali, carburanti per gli automezzi e le macchine operatrici consortili.

2. Per gli affidamenti di importo superiore a Euro 1.000,00, Il RUP procede mediante le RdO (Richieste di Offerta), dando luogo, comunque e sempre, ad una procedura comparativa, secondo le modalità riportate all'art.5 del presente Regolamento.

3. Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il RUP deve, comunque, osservare le disposizioni del presente Regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità, in merito agli operatori da invitare, ai sensi dell'articolo 42 del Codice e del Codice di comportamento dei dipendenti consortili.

Articolo 8
Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione del lavoro, della fornitura e del servizio, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, qualora detta eventualità sia stata prevista nel bando di gara/lettera di invito anche ai fini della determinazione dell'importo complessivo massimo della prestazione.

Articolo 9
Verifica delle prestazioni

1. I lavori, le forniture ed i servizi acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati, quando previsto, a procedure di verifica finale o, se il caso, di collaudo, secondo le modalità e condizioni che verranno riportate nei documenti di gara.

3. Nel caso di acquisti di materiale a stock o transito l'assenza di "Non Conformità" registrate in fase di accettazione della fornitura e/o di impiego del prodotto, secondo le procedure interne, è considerata autorizzazione alla liquidazione della fattura.

4. L'attestazione di regolare esecuzione e/o collaudo, laddove richiesta, costituisce elemento essenziale per procedere alla liquidazione della prestazione resa.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 (modificato ed interpretato dal D.L. 13.11.2010 n.187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010 n.217) il Consorzio, in qualità di Stazione appaltante, gli appaltatori, gli affidatari di servizi e forniture, sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei movimenti finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità del flusso finanziario per lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture affidate ai sensi del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento provvede alla richiesta del codice CIG, presso il sito dell'ANAC prima dell'indizione della procedura di gara. Detto CIG deve essere riportato nella determina e contrarre, nella lettera di invito e nell'ordinativo di pagamento (mandato).

3. Il pagamento del flusso finanziario relativo alle suddette prestazioni deve essere effettuato nei modi indicati nelle norme di riferimento.

Articolo 11

Garanzie

Per gli affidamenti disciplinate dal presente atto, le cauzioni provvisorie e definitive possono essere previste, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 93 e 103 del Codice, tenendo conto della tipologia e/o della natura della prestazione.

Articolo 12

Patto di integrità

Il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.12 in data 25 gennaio 2017, costituisce parte integrante della documentazione richiesta dal bando di gara/lettera di invito da ciascun offerente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara/procedura comparativa.

Articolo 13

Pagamento delle prestazioni

La liquidazione dell'importo dovuto all'appaltatore per l'espletamento delle prestazioni affidate mediante il presente Regolamento, avviene a seguito di presentazione di regolari fatture nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla lettera di invito e/o dal contratto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata dal Responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione se nominato e della regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante l'acquisizione del documento di regolarità contributiva online e, ove prescritta, alla verifica online presso Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile nonché alle Linee Guida od altri provvedimenti adottati dall'ANAC.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore e decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.